Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 2 giugno 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Puglia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 2 GIUGNO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981, sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 30 aprile 1977; Parte II: serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3005)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 aprile 1977, n. **238**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria,

nel desiderio di sviluppare la navigazione marittima mercantile tra i loro due Paesi e di dare il proprio contributo allo sviluppo della navigazione internazionale, applicando il principio della libertà della navigazione marittima mercantile, hanno deciso di stipulare il presente Accordo.

Articolo 1

La collaborazione tra i due Paesi nel settore della navigazione marittima mercantile si baserà sui principi della parità dei diritti, del reciproco vantaggio e della mutua assistenza.

Articolo 2

Ai fini del presente Accordo:

a) per « nave dello Stato contraente » si intende qualsiasi nave mercantile registrata in un porto dello Stato stesso;

b) per « membro dell'equipaggio della nave » si intende qualsiasi persona, compreso il Comandante, che esplichi effettivamente una qualsiasi attività a bordo della nave durante la navigazione, connessa al funzionamento della nave stessa e ai servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo dell'equipaggio.

Articolo 3

Gli Stati contraenti confermano il principio della libertà della navigazione marittima mercantile e dichiarano che si asterranno dall'applicazione di misure discriminatorie che possano danneggiare la navigazione marittima mercantile dell'altro Stato contraente oppure pregiudicare la scelta della bandiera.

Articolo 4

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Accordo, gli Stati contraenti prenderanno le misure necessarie per migliorare i collegamenti marittimi mercantili tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria e per sviluppare ulteriormente i rapporti in questo settore.

In particolare:

a) incoraggeranno la partecipazione delle navi della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare di Bulgaria ai traffici marittimi tra i porti dei due Stati e non ostacoleranno le navi bat-

tenti la bandiera dell'altro Stato contraente ad effettuare traffici tra i porti del medesimo Stato e i porti di altri Paesi;

b) collaboreranno per eliminare gli eventuali ostacoli che rendessero difficoltoso lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti dei due Stati.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di navi battenti bandiera di Stati terzi di partecipare ai traffici marittimi tra i porti degli Stati contraenti.

Articolo 5

Ciascuno degli Stati contraenti accorderà alle navi dell'altro Stato il medesimo trattamento previsto per le proprie navi nei porti nazionali per quanto riguarda l'accesso e l'uscita dai porti e la loro utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, per le merci e per i passeggeri, nonché per le operazioni commerciali e le facilitazioni di ogni specie quali l'assegnazione del posto di ormeggio, di carico o di scarico.

L'eguaglianza di trattamento si estende anche ai diritti ed alle tasse, portuali e marittimi, di ogni genere.

Articolo 6

Gli Stati contraenti, nei limiti della propria legislazione e dei regolamenti portuali, prenderanno le misure necessarie per abbreviare la sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare lo svolgimento delle formalità di polizia, doganali, sanitarie ed altre in vigore nei porti stessi.

Articolo 7

Le navi battenti bandiera di uno degli Stati contraenti, in possesso dei documenti necessari attestanti la loro nazionalità, conformemente alla loro legislazione nazionale, saranno considerate navi di questo Stato contraente.

I documenti di bordo, rilasciati o riconosciuti dalle competenti Autorità di uno degli Stati contraenti per le navi battenti la propria bandiera, sono riconosciuti dall'altro Stato contraente.

Le navi di ciascuno degli Stati contraenti, munite di certificati di stazza, rilasciati secondo la legislazione vigente, non saranno sottoposte a nuove misurazioni nei porti dell'altro Stato.

In caso di modifica del sistema di misurazione della stazza da parte di uno degli Stati contraenti, il medesimo deve darne comunicazione all'altro, allo scopo di poter determinare le condizioni di equivalenza.

Articolo 8

Ciascuno degli Stati contraenti riconoscerà quale documento di identità dei membri degli equipaggi, rispettivamente:

— per le navi della Repubblica Italiana, il « libretto di navigazione »;

— per le navi della Repubblica Popolare di Bulgaria, il « passaporto marittimo »,

Articolo 9

Le persone munite del documento di identità, previsto all'articolo 8 del presente Accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo di equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle Autorità portuali, possono ottenere permessi, con validità giornaliera e senza diritto di pernottamento, per scendere a terra durante la sosta della nave nei porti dell'altro Stato contraente, senza lasciare la città sede del porto.

Scendendo a terra e ritornando a bordo, i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi al controllo della dogana e dei documenti di identità, secondo i regolamenti vigenti in quel porto.

Articolo 10

Ai marittimi che siano cittadini di uno dei due Stati contraenti sarà consentito di attraversare il territorio dell'altro Stato contraente per raggiungere il luogo di imbarco su una nave che sia in un porto di questo Stato o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento di identità di cui all'articolo 8 del presente Accordo, munito del visto necessario rilasciato dalle competenti Autorità dell'altro Stato contraente, sulla base di una dichiarazione di imbarco o di sbarco rilasciata dall'Armatore o dal suo Agente o dal Comandante della nave.

I suddetti visti sui documenti di identità verranno rilasciati dalle competenti Autorità di ciascuno degli Stati contraenti, nel periodo di tempo più breve possibile. Le medesime Autorità tuttavia si riservano il diritto di non consentire l'ingresso e il soggiorno nel rispettivo territorio ai marittimi dell'altro Stato contraente non desiderabili.

I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuno degli Stati contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

Articolo 11

Nell'interesse della navigazione il Comandante della nave di uno degli Stati contraenti che si trovi in un porto dell'altro Stato contraente, o un membro dell'equipaggio da lui designato, otterranno senza indugio dalle Autorità competenti, per una durata sufficiente, il permesso di cui all'articolo 9 per visitare il funzionario consolare dello Stato di bandiera o il rappresentante della Compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave.

Il rappresentante della Compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave otterrà analogo permesso per recarsi dal funzionario consolare o su nave dello Stato contraente che si trovi in un porto dell'altro Stato contraente.

Articolo 12

Le navi di ciascuno degli Stati contraenti che approdano in uno dei porti dell'altro Stato contraente per scaricare parte del loro carico, proveniente dall'estero, potranno, uniformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato visitato, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto, sia dello stesso Stato, sia di uno Stato terzo, senza che detto carico sia soggetto ad alcun diritto di importazione, esportazione o altro gravame equivalente.

Le navi sopraindicate, quando passano da un porto di uno degli Stati contraenti ad altri porti del medesimo Stato per effettuare o completare il proprio carico destinato all'estero, non saranno sottoposte ad un trattamento diverso da quello cui sono assoggettate le navi nazionali in casi analoghi.

Con il permesso delle Autorità competenti, possono essere effettuati trasbordi diretti di carichi da una nave all'altra dello stesso Stato contraente, senza passare attraverso depositi intermedi, a terra o galleggianti, e senza pagare imposte o diritti, salvo quelli per la sorveglianza.

Articolo 13

Nel caso che una nave di uno degli Stati contraenti subisca avaria od altro incidente nelle acque territoriali o sulla costa dell'altro, la nave ed il carico usufruiranno nel territorio di questo ultimo degli stessi diritti e benefici che si concedono alle navi e carichi nazionali. Al Comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa ed al suo carico, saranno prestati in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari, uguali e con le stesse modalità, con cui si prestano alle navi nazionali.

Il carico e gli oggetti recuperati da una nave che ha subito incidente od altro sinistro, non saranno sottoposti ad alcun dazio né ad altri diritti doganali di importazione, quando si trovino allo stato di merce estera e comunque non siano destinati all'utilizzazione o al consumo sul territorio dell'altro Stato contraente.

L'esecuzione delle operazioni di salvataggio, come pure la loro organizzazione, saranno subordinate alle leggi dello Stato che ha organizzato il salvataggio.

Articolo 14

Le Autorità competenti di ciascuno degli Stati contraenti non conosceranno delle controversie civili riguardanti il Comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altro Stato contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento.

Articolo 15

I pagamenti e tutte le spese relative al trasporto marittimo tra i due Stati contraenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni dell'Accordo sui pagamenti vigente tra i due Stati.

Gli Stati contraenti si impegnano a stipulare al più presto possibile un accordo diretto ad eliminare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima mercantile.

Articolo 16

Il trattamento che i due Stati contraenti reciprocamente si concedono con il presente Accordo non si estende:

a) all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altro Stato ed alla navigazione interna;

b) all'esercizio della pesca;

c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;

d) ai privilegi concessi alle società sportive;

e) agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;

f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti;

g) ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere, o a quei porti, a quelle zone o parte di porti, destinati esclusivamente e prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone e parti di porti si renda necessaria, per determinati periodi o circostanze, l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente.

Articolo 17

Sulla base di intese tra gli organi competenti degli Stati contraenti, delegazioni degli stessi possono riunirsi per esaminare tutte le questioni di reciproco interesse connesse al presente Accordo e concordare le possibili soluzioni.

Articolo 18

Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a dodici mesi della data in cui uno degli Stati contraenti ne avrà notificata la denuncia per iscritto all'altro Stato contraente.

FATTO a Roma il 23 giugno 1975, in doppio originale, in italiano ed in bulgaro, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
RUMOR

Per il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria
MLADENOV

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 23 maggio 1977, n. **239**.

Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, di cui alla legge 3 aprile 1974, n. 108, secondo i princìpi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro il 31 maggio 1978.

Art. 2.

La commissione consultiva di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire cinquanta milioni annui.

Al maggior onere di lire ventitre milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, così come modificati dall'articolo 3 della presente legge, si intendono applicabili anche a tutte le attività e riunioni della commissione consultiva istituita con l'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1977, n. 240.

Varianti alle categorie di specializzazione previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 15, concernente revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione, dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati e specialisti;

Vista la legge 30 ottobre 1955, n. 1061, recante norme per la ripartizione in categorie degli specializzati e specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, 9 agosto 1966, n. 1117 e 13 agosto 1968, n. 1179, concernenti varianti alle categorie di specializzazione previste dalle tabelle allegate alla legge 8 gennaio 1952, n. 15;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alle categorie di specializzazione del 1° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata e modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, 9 agosto 1966, n. 1117 e 13 agosto 1968, n. 1179, sono aggiunte le seguenti:

assistenti tecnici del genio;

assistenti di bordo - mitraglieri - meccanici per aerei leggeri ed elicotteri;

addetti al vettovagliamento;

incursori.

Art. 2.

Alle categorie di specializzazione del 2° gruppo previste per l'Esercito dalla tabella I annessa alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, quale integrata e modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 481, 9 agosto 1966, n. 1117 e 13 agosto 1968, n. 1179, sono apportate le seguenti varianti:

la categoria di « aiuto radiologi » è sostituita dalla categoria « tecnici di radiologia medica »;

la categoria di « operai d'artiglieria » è sostituita dalla categoria « meccanici delle artiglierie ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1977, n. 241.

Richiamo alle armi, nell'anno 1977, di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Ritenuto che le attuali particolari esigenze dell'ordine pubblico rendono necessario, anche in relazione alla situazione deficitaria degli organici dell'Arma, il richiamo di graduati e militari di truppa dei carabinieri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato il richiamo alle armi, nell'anno 1977, di mille graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dai carabinieri effettivi e ausiliari e appartenenti a classi non anteriori al 1947.

Art. 2.

Il richiamo sarà effettuato nei modi stabiliti dal Ministro per la difesa e per la durata di un anno.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1977

LEONE

LATTANZIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1977, n. **242.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'annessione della parrocchia di S. Michele arcangelo, in Falconara Albanese, all'eparchia di Lungro.

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico dell'eparchia di Lungro 2 marzo 1974, con cui la parrocchia di S. Michele arcangelo, in Falconara Albanese (Cosenza), appartenente sub specie di parrocchia latina all'archidiocesi di Cosenza, viene annessa all'eparchia di Lungro, di rito bizantino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1977, n. **243.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Rocco e S. Leonardo e di S. Biagio, in Corniglio.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* della parrocchia di S. Rocco e S. Leonardo, in frazione Canetolo del comune di Corniglio (Parma), con quella di S. Biagio, in Mossale di Corniglio, già unita in perpetuo alla parrocchia di S. Rocco, in Sesta di Corniglio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1977, n. **244.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Pietro e Tommaso e di S. Michele arcangelo, in Montasola.

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sabina e Poggio Mirteto 1° luglio 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Pietro e Tommaso e di S. Michele arcangelo, entrambe in Montasola (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1977, n. **245.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Francesco d'Assisi e di S. Maurizio, in Fivizzano.

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 2 gennaio 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Francesco d'Assisi, in frazione Equi Terme del comune di Fivizzano (Massa Carrara), e di S. Maurizio, in frazione Aiola dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1977, n. **246.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto S. Antonio, in Trinitapoli, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto S. Antonio, in Trinitapoli (Foggia), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1977.

Determinazione del contingente, in valore nominale, della moneta d'argento da L. 500 commemorativa del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e la emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche ed al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 4 del proprio decreto 13 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 187 del 16 luglio 1975, concernente la coniazione ed emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il contingente, in valore nominale, della moneta d'argento da L. 500, commemorativa del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi, di cui all'art. 1

del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, richiamato nelle premesse, viene determinato in L. 344.876.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 388

(5867)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetreria meccanica Grieco, in Rionero in Vulture.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenete l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vetreria meccanica Grieco di Rionero in Vulture (Potenza), con effetto dal 17 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 giugno 1976, 12 giugno 1976 e 24 giugno 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetreria meccanica Grieco di Rionero in Vulture (Potenza), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5841)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1977.

Caratteristiche funzionali ed approvazioni dei tipi di filobus urbani e suburbani di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Rilevato che le difficoltà esistenti per l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi consigliano il rilancio dei tipi di trasporto che utilizzano la trazione elettrica anche nel campo stradale;

Ritenuto che occorre pertanto mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione dei contributi previsti dalla legge sopra richiamata per l'acquisto di filobus destinati al trasporto pubblico;

Considerata, quindi, la necessità di agevolare, nel quadro di un effettivo rilancio dell'economia nazionale e nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento dei filobus di linea urbani e suburbani;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta:

Art. 1.

I filobus di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, destinati al servizio di linea urbano e suburbano debbono, oltrechè rispondere alle norme vigenti d'idoneità all'esercizio, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate negli allegati *A* e *B* al presente decreto, concernenti rispettivamente i filobus destinati ai servizi urbani e suburbani.

Art. 2.

Le tabelle di unificazione citate negli allegati tecnici al presente decreto debbono essere approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli sia di esercizio delle linee.

Art. 3.

Sono ammesse deroghe alle caratteristiche riportate negli allegati *A* e *B* nei seguenti casi:

prototipi di filobus per servizio di linea che oltre ad essere idonei all'esercizio sulla base delle norme vigenti, presentino alcune nuove caratteristiche funzionali ed originali soluzioni costruttive che la Direzione generale della M.C.T.C. ritenga utile siano oggetto di sperimentazione pratica anche ai fini dell'aggiornamento delle unificazioni;

filobus ammodernati, utilizzando in tutto od in parte, telai, organi meccanici ed equipaggiamenti elettrici ancora idonei, di altri filobus già in esercizio, semprechè i nuovi componenti rispondano a tutte le norme ed alle tabelle d'unificazione vigenti al momento dello avvenuto ammodernamento.

Art. 4.

Sono considerati di tipo unificato per il servizio urbano o suburbano tutti i tipi di filobus che la Direzione generale della M.C.T.C. riconosca, con specifico provvedimento d'approvazione dei tipi, idonei al servizio e ri-

spondenti alle caratteristiche indicate rispettivamente negli allegati *A* e *B* al presente decreto, con le deroghe di cui al precedente art. 3.

Il provvedimento ministeriale di cui al comma che precede sarà emanato dopo che il primo esemplare di ogni serie di veicolo sarà stato sottoposto a visita e prova da parte di un ingegnere della Direzione generale della M.C.T.C., alla presenza del responsabile dell'impianto filoviario su cui vengono effettuate le prove, e di tecnici delle ditte costruttrici.

Le domande d'approvazione del tipo vanno, di norma, presentate dall'esercente; qualora siano, invece, presentate dai costruttori dovranno essere accompagnate da attestazione sulla disponibilità della sede filoviaria su cui effettuare le prove.

Art. 5.

L'accertamento della rispondenza dei singoli esemplari di filobus al prototipo oggetto del provvedimento ministeriale di approvazione di cui all'art. 4 che precede, sarà effettuato da un ingegnere dell'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio e dal direttore d'esercizio della filovia su cui il veicolo è destinato a prestare servizio, che rilasceranno apposita attestazione.

Art. 6.

Le spese per gli accertamenti tecnici di cui agli articoli 4 e 5 che precedono, sono a carico del richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, quinto comma, del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, e degli articoli 199, 200 e 255 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Roma, addì 23 aprile 1977

Il Ministro: RUFFINI

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEI FILOBUS PER SERVIZI DI LINEA URBANI

1. *Generalità.*

I filobus oggetto delle presenti prescrizioni debbono essere costruiti impiegando telai e carrozzerie di autobus dei tipi approvati lunghi e normali, costruiti nell'osservanza dell'allegato *A* al decreto ministeriale 1° luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 6 luglio 1976. Sono ammesse solo limitate modifiche ai predetti telai e carrozzerie onde soddisfare specifiche esigenze dei filobus; in generale debbono, quindi, risultare rispettate le caratteristiche sulla manovrabilità, sulle porte di servizio, sul posto di guida, sulle dimensioni interne e gradini, sull'ossatura, sulle coperture, sulle pannellature esterne, sui finestrini, sui sedili, sui mancorrenti, sulle colorazioni ed indicazioni esterne, sugli accessori interni, sulla areazione e riscaldamento, sull'impianto elettrico e sulla illuminazione interna previste nel predetto decreto ministeriale 1° luglio 1976 per gli autobus urbani.

2. *Prestazioni.*

2.1. La potenza specifica del motore deve essere di almeno di 6,5 kW/t orari, con riferimento al peso complessivo a pieno carico.

2.2. La velocità massima effettivamente raggiungibile con il massimo carico tecnicamente ammissibile, in rettilineo ed orizzontale deve essere compresa fra 55 e 60 km/h.

2.3. I motori di trazione, per quanto concerne le dimensioni di ingombro e di attacco devono corrispondere ad apposite tabelle di unificazione.

2.4. L'apparecchiatura d'avviamento deve garantire un avviamento regolare e confortevole e deve consentire al guidatore di scegliere, agendo sul pedale, l'accelerazione da dare al veicolo per raggiungere una delle velocità di marcia economica; queste devono essere almeno in numero di due.

3. *Rumorosità.*

3.1. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti anche sulla carrozzeria, in modo tale che il livello di rumorosità sia all'interno che all'esterno dei filobus urbani risulti contenuto entro i limiti fissati nella corrispondente tabella.

3.2. In attesa dell'emanazione delle tabelle di cui al punto che precede valgono i limiti e, per quanto applicabili, le modalità di prova stabiliti per gli autobus urbani con una riduzione di quattro decibel per i massimi ammissibili.

4. *Frenatura elettrica.*

Oltre al freno meccanico di servizio e di stazionamento il filobus deve essere dotato di frenatura elettrica, con eventuale dispersione dell'energia su reostato, operante anche in assenza di alimentazione della linea. Qualora sia utilizzato il reostato, è ammesso che il calore dallo stesso dissipato, sia in fase di avviamento che di frenatura, possa essere impiegato per il riscaldamento, se richiesto, dell'interno del veicolo.

5. *Energia autonoma.*

5.1. Il veicolo potrà essere provvisto, a richiesta del committente, di apposita fonte di energia autonoma (elettrica, pneumatica, ecc.) che consenta il regolare funzionamento del servosterzo in ogni condizione di esercizio, anche a veicolo fermo ed in mancanza di alimentazione della linea.

5.2. A richiesta del committente, potrà essere installato un gruppo motogeneratore diesel per lo spostamento autonomo del veicolo con velocità di almeno 10 km/h, ovvero potrà utilizzarsi la prevista fonte d'energia elettrica autonoma per assicurare brevi spostamenti.

6. *Equipaggiamenti specifici di comando e trazione.*

6.1. Gli equipaggiamenti di comando e di trazione nonchè i dispositivi d'azionamento dovranno avere caratteristiche rispondenti a quanto stabilito in apposite tabelle d'unificazione.

6.2. I dispositivi posteriori per la raccolta e la limitazione dell'escursione delle funi di richiamo delle aste, che non sono da computare nella lunghezza del veicolo, debbono essere verniciati, con prodotti fosforescenti, a strisce bianche e rosse onde essere visivamente evidenziati.

7. *Pannellature interne e pavimento.*

7.1. Le pannellature interne ed il pavimento devono rispondere alle caratteristiche, anche d'infiammabilità, fissate nelle apposite tabelle d'unificazione vigenti all'atto dell'ordinazione.

7.2. Sono da rispettare le prescrizioni relative al pavimento di cui ai punti 12.2, 12.3 e 12.4 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 1° luglio 1976 sugli autobus urbani.

8. *Materiali autoestinguenti.*

E' riconosciuto, agli effetti del contributo, il maggiore onere che potrà derivare dall'adozione di materiali rispondenti alle caratteristiche di autoestinguenza indicate in apposite tabelle d'unificazione.

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEI FILOBUS PER SERVIZI DI LINEA SUBURBANI

Ai sensi delle presenti prescrizioni sono considerati come « suburbani » i veicoli che abbiano almeno il 40 % dei posti a sedere sul totale dei posti ammissibili e differiscano dagli urbani di cui al precedente allegato *A* le sole seguenti caratteristiche:

a) i sedili possono essere muniti di braccioli;

b) i veicoli possono avere due sole porte sul fianco destro di cui una anteriore e l'altra tra gli assi, purchè entrambe doppie;

c) la velocità effettivamente raggiungibile, con il massimo carico tecnicamente ammissibile, in rettilineo ed orizzontale deve essere compresa fra 60 e 70 km/h;

d) sono ammessi, bagagliere all'interno dell'abitacolo, tendine parasole e cronotachigrafi.

(5870)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Aumento dei quantitativi di Pentazocina da produrre e vendere nel corso dell'anno 1977.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 novembre 1976, con il quale in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 sono state stabilite le quantità delle sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1977 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoja S.p.a. e Fabbrica italiana sintetici che, a seguito dell'aumentata domanda estera, hanno chiesto l'aumento della produzione del quantitativo di Pentazocina assegnato con il decreto di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una assegnazione suppletiva, ai fini di soddisfare le richieste di esportazione, di ulteriori quantitativi di Pentazocina;

Visto l'art. 31 della legge n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi di Pentazocina già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Milano, viale Lombardia, 20, è autorizzata alla produzione e vendita nel corso dell'anno 1977 di:

Pentazocina . . . . kg. 220

2) la ditta Fabbrica italiana sintetici, con sede in Alte Montecchio (Vicenza), è autorizzata alla produzione e vendita nel corso dell'anno 1977 di:

Pentazocina . . . . kg 300

Roma, addì 2 maggio 1977

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(5367)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota n. 4403 dell'8 aprile 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Ancona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Antomarini dott. Umile, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mattiolo ing. Vincenzo, rappresentante del genio civile;

Borghi rag. Ugo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Gregorio dott. Aldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Stefanini Sergio, Nicoletti Luigi, Monteverde Aldo, De Minicis Luigi, Patrignani Franco, Schibeci Bartolomeo e Fiatti Angelo, rappresentanti dei lavoratori;

Mancinelli dott. Aldo, Rossini Ivo, Pelizza dott. Carlo e Gigli dott. Carletto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Stoppa Fausto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5699)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta VE.I.C.A. S.p.A., in Mirano

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 % la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta VE.I.C.A. S.p.a., via Miranese, 95/*a*, Mirano (Venezia), ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 94.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5129998 rilasciato in data 4 dicembre 1975 dalla Banca cattolica del Veneto per l'importazione di quattordici trattori Magirus Deutz di origine Germania occidentale e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia per merce del valore di F.F. 20.000 il 24 marzo 1976 e il 9 aprile 1976 con ritardi, quindi, di quarantanove e sessantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione e per F.F. 74.000 entro i termini consentiti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 882830 del 2 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti dalla ditta con l'istanza del 18 giugno 1976 non possono, neppure sotto motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Infatti la società non ha prodotto alcuna documentazione provante la dichiarata inefficienza nell'impianto elettrico dei trattori in questione, né può essere accolta come esimente la giustificazione che il trasportatore avrebbe ritardato l'invio dei camion per garantirsi il carico nel viaggio di ritorno in Francia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta VE.I.C.A. S.p.a. di Mirano (Venezia), mediante fidejussione della Banca cattolica del Veneto nella misura del 5 % di F.F. 20.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5596)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di millecentoquattordici casse di sardine all'olio di oliva, di origine e provenienza Portogallo, la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 11.044.865 di cui al mod. *B*-Import n. 2681127 rilasciato in data 14 giugno 1973 dalla sede di Genova del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova limitatamente a Lit. 2.974.380, entro il termine di validità dell'impegno e, per la differenza, tra il 17 luglio 1973 e il 29 ottobre 1973, con ritardi varianti fra tre e centosette giorni rispetto al termine suddetto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 4 aprile 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i ritardi degli sdoganamenti sono stati dall'operatore attribuiti alle necessità di immettere i prodotti sul mercato man mano che si fossero presentate prospettive di vendita, nonché a motivi di scarsa liquidità e carenza di spazio nei magazzini, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della lege 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, mediante fidejussione del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure di Genova, nella misura del 5 % di Lit. 8.070.485 quale importo parziale del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5662)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.
Sostituzione di un sindaco supplente dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, con il quale si è provveduto alla nomina, per la durata di un triennio, del collegio sindacale dell'ente suddetto;

Considerato che il dott. Mario Quesada, sindaco supplente dell'ENI, in data 16 maggio 1977 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Quesada;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maniccia, consigliere nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, è nominata sindaco supplente dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, in sostituzione del dott. Mario Quesada, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: BISAGLIA

(5846)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1977.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giuseppe Ferrero, in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Giuseppe Ferrero, strada Antica di Collegno, per la importazione di ovini di origine e provenienza Bulgaria, ha effettuato pagamenti anticipati come segue:

Modelli *B*-Import numero e data			Somma trasferita	Importazioni effettuate	Inadempienze doganali
n. 1143425	del	2/70	10.000.000	4.091.745	5.908.255
» 685025	»	9/70	10.000.000	2.244.198	7.755.802
» 685166	»	10/70	5.000.000	3.764.000	1.236.000
» 685184	»	10/70	5.000.000	—	5.000.000
» 685214	»	10/70	5.000.000	—	5.000.000
n. 685267	del	10/70	6.000.000	—	6.000.000
» 685314	»	11/70	5.000.000	—	5.000.000
» 685333	»	11/70	5.000.000	—	5.000.000
» 685358	»	11/70	5.000.000	—	5.000.000
» 1625154	»	11/70	5.000.000	—	5.000.000
» 1625174	»	11/70	2.000.000	—	2.000.000
» 1625233	»	12/70	15.000.000	—	15.000.000
» 1625253	»	12/70	5.000.000	1.617.000	3.383.000
» 1625276	»	12/70	10.000.000	—	10.000.000
			93.000.000	11.716.943	81.283.057

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che per l'ammontare citato l'importazione non ha avuto luogo;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con note del 14 ottobre 1974 e del 9 settembre 1976, n. 815608 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 agosto 1974 non possono neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Infatti la ditta in oggetto sostiene che l'inadempienza è da attribuire ai maggiori esborsi conseguenti al trasporto, collaudo e targhettatura degli ovini (un numero di 118.630) importati nel corso degli anni 1968-69-70 mentre rimane confermato che le spese relative al trasporto del bestiame fino alla frontiera italiana, come pure le spese per gli accompagnatori e quelle riguardanti il foraggiamento, erano a carico del venditore.

In ogni modo le fatture portate a giustificazione della inadempienza sono state prodotte dalla banca, non invalidate ai fini valutari, non riferite ad alcun benestare all'importazione e sono comunque state presentate in epoca successiva rispetto alla data del processo verbale redatto dall'UIC a carico della ditta in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giuseppe Ferrero di Torino, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara nella misura del 5% di Lit. 81.283.057 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5746)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro e del segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, n. 1179/1425, il dottor Ettore Contu è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna, in sostituzione del dott. Carlo Loy e il geometra principale Virgilio Isola, segretario della stessa commissione in sostituzione del dott. Antonio Serra.

(5891)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Puglia.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, n. 2171, la dott.ssa Lupelli Angela Pia in Tridente è stata nominata membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Puglia in sostituzione del dott. Salvatore Mazzola.

(5892)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'opera universitaria di Torino ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio 19 gennaio 1977, n. 6302, l'opera universitaria di Torino è stata autorizzata ad acquistare una porzione di fabbricato sito in Torino, corso Massimo D'Azeglio n. 60, da adibire a magazzino centralizzato per la mensa universitaria, al prezzo di L. 221.000.000.

(5798)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 686.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3887/M)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 580 000 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3888/M)

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 maggio 1977, il comune di Ocre (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975

(3853/M)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 maggio 1977, il comune di Capitignano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3856/M)

Autorizzazione al comune di Militello in Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, il comune di Militello in Val di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3889/M)

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 maggio 1977, il comune di Cepagatti (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3910/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 maggio 1977, il comune di Sant'Arcangelo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3898/M)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 maggio 1977, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3899/M)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 maggio 1977, il comune di Caldarola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3852/M)

Autorizzazione al comune di Cicagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 maggio 1977, il comune di Cicagna (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3854/M)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 maggio 1977, il comune di Montelabbate (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.342.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3855/M)

Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Sgonico (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3860/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3863/M)

Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, il comune di Villetta Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3864/M)

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, il comune di Rocca San Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3865/M)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3868/M)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3870/M)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 97.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3871/M)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Sogliano Cavour (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3872/M)

Autorizzazione al comune di Castronuovo di S. Andrea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Castronuovo di S. Andrea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3873/M)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.529.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3882/M)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, il comune di Carinaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.151.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3883/M)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il comune di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.854.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3886/M)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il comune di Aquino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.045.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3892/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Sinibalda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il comune di Rocca Sinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3894/M)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3895/M)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Poggiardo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 59.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3896/M)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.107.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3858/M)

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3859/M)

Autorizzazione al comune di Borgoforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Borgoforte (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3861/M)

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, il comune di Colletorto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3862/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, il comune di San Giovanni Lipioni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3866/M)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, il comune di Roccamontepiano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3867/M)

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, il comune di Pacentro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3869/M)

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Anzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3874/M)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3875/M)

Autorizzazione al comune di Pontevico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Pontevico (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3876/M)

Autorizzazione al comune di Casorate Primo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Casorate Primo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3877/M)

Autorizzazione al comune di Sesto Calende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Sesto Calende (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3878/M)

Autorizzazione al comune di Arquata Scrivia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Arquata Scrivia (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3879/M)

Autorizzazione al comune di Ballabio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 maggio 1977, il comune di Ballabio (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3880/M)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 maggio 1977, il comune di Lugo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.274.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3881/M)

Autorizzazione al comune di Casamarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, il comune di Casamarciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.505.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3884/M)

Autorizzazione al comune di Chieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il comune di Chieri (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 400.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3885/M)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3890/M)

Autorizzazione al comune di Manziana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il comune di Manziana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3891/M)

Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977, il comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.863.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3893/M)

Autorizzazione al comune di Pietraferrazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 (rettifica)

Con decreto ministeriale 28 marzo 1977, il comune di Pietraferrazzana (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2527 della *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 12 aprile 1977.

(3875/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 13 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Avellino. — Intestazione: Bianco Lorenzo, nato ad Ariano Irpino il 27 gennaio 1930. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 85.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 17 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Cuneo. — Intestazione: Michelis Giorgio, nato a Prazzo il 14 giugno 1897. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 17 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Roma. — Intestazione: Mariano Eugenia, nata a Busca il 1° maggio 1901. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 17 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione tesoreria provinciale di Ragusa. — Intestazione: Sortino Paolo, nato a Catania il 3 settembre 1893. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5041)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 30 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,65	885,65	885,75	885,65	885,60	885,65	885,75	885,65	885,65	885,65
Dollaro canadese	843,15	843,15	843,50	843,15	843,30	843,10	843,10	843,15	843,15	843,15
Franco svizzero	353,89	353,89	353,80	353,89	313,40	353,90	353,80	353,89	353,89	353,90
Corona danese	147,54	147,54	147,20	147,54	147,25	147,52	147,45	147,54	147,54	147,55
Corona norvegese	168,62	168,62	168,40	168,62	168,30	168,60	168,80	168,62	168,62	168,65
Corona svedese	205,03	205,03	203 —	205,03	203 —	203,02	203,10	205,03	205,03	203 —
Fiorino olandese	360,20	360,20	359,95	360,20	360 —	360,20	360,10	360,20	360,20	360,20
Franco belga	24,60	24,60	24,59	24,60	24,55	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
Franco francese	179,20	179,20	179 —	179,20	179 —	179,15	179,10	179,20	179,20	179,20
Lira sterlina	1520,90	1520,90	1521,50	1520,90	1520,50	1520,90	1521 —	1520,90	1520,90	1520,90
Marco germanico	376,05	376,05	376,30	376,05	375,90	376,05	375,80	376,05	376,05	376,05
Scellino austriaco	52,82	52,82	52,80	52,82	52,80	52,82	52,82	52,82	52,82	52,80
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,93	22,95	22,90	22,95	22,92	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola	12,821	12,821	12,83	12,821	12,80	12,82	12,83	12,821	12,821	12,82
Yen giapponese	3,196	3,196	3,2050	3,196	3,19	3,19	3,20	3,196	3,196	3,20

Media dei titoli del 30 maggio 1977

Rendita 5 % 1935	80,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,800
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,225
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,400
» 5,50 % » » 1968-83	79,475
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775

Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,875
» poliennali 7 % 1978	94,250
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,650
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,225
» » 9 % 1980	87,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 maggio 1977

Dollaro USA	885,70
Dollaro canadese	843,125
Franco svizzero	353,845
Corona danese	147,495
Corona norvegese	168,71
Corona svedese	203,065
Fiorino olandese	360,15
Franco belga	24,60
Franco francese	179,18
Lira sterlina	1520,95
Marco germanico	375,975
Scellino austriaco	52,82
Escudo portoghese	22,935
Peseta spagnola	12,825
Yen giapponese	3,198

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1977

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1977 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 aprile 1977			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976			110.444		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	11.245.234			
	residui	307.231			
	Totale		11.552.465		
Accensione di prestiti	competenza	1.453.657			
	residui	148			
	Totale		1.453.805		
Spese correnti	competenza			8.674.108	
	residui			1.440.802	
	Totale				10.114.910
Spese in conto capitale	competenza			1.228.532	
	residui			1.630.874	
	Totale				2.859.406
Rimborso di prestiti	competenza			212.911	
	residui			183.066	
	Totale				395.977
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		28.190.798		24.663.504	
Conti correnti		33.801.505		36.637.705	
Incassi da regolare		29.454.299		29.348.211	
Altre gestioni		16.666.098		14.713.878	
	Totale		108.112.700		105.363.298
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		32.167		246.433	
Pagamenti da regolare		3.151.812		3.315.335	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		4.040.637		3.891.794	
Altri crediti		20.927.406		23.160.023	
	Totale		28.152.022		30.613.585
	Totale complessivo		149.381.436		149.347.176
Fondo di cassa al 30 aprile 1977			—		34.260
	Totale a pareggio		149.381.436		149.381.436

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1977 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		34. 60	
Crediti di tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	214.429		
Pagamenti da regolare	4.710.683		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	5.271.643		
Altri crediti	14.296.563		
Totale crediti		4.493.318	
In complesso			24.527.578
Debiti di tesoreria			
Debito fluttuante	42.650.596		
Conti correnti	9.509.381		
Incassi da regolare	886.011		
Altre gestioni	4.296.681		
Totale debiti			57.342.669
Situazione del Tesoro (passività)			32.815.091

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1977: lire 383.193 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il vice direttore generale del Tesoro: ZITELLI

(6001)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 aprile 1977

ATTIVO

Voce		Importo	Totale
Oro	L.		7.104.857.708.433
Cassa	»		211.574.511.897
Portafoglio su piazze italiane			
— risconto alle Aziende di credito	L.	18.238.435.843	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			18.238.435.843
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	588.053.519.361	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	231.285.000.000	
— di cui al D.M Tesoro 5-7-1976	»	60.870.362.356	
— a scadenza fissa	»	—	
			880.208.881.717
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		18.309.896.361
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	23.799.332.351	
— conti speciali	»	9.785.134.030.989	
			9.808.933.363.340
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.275.331.935.493
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		5.930.365.853.786
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		69.962.633.666
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		26.395.247.131.497
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		361.486.965.667
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	553.318.858.781	
— altre attività	»	284.610.248.288	
			837.929.107.069
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		1.137.730.100.192
Spese dell'esercizio	»		75.125.427.411
			54.125.301.952.373
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.486.306.724.811
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.619.732.553.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	189.152.420.055.052	
			192.772.152.608.470
Depositari di titoli e valori	L.		338.602.939
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.152.333.016
TOTALE	L.		248.386.252.221.609

PASSIVO

Voce		Importo	Totale
Circolazione	L.		13.861.609.313.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		124.031.039.371
Depositi in conto corrente liberi	»		179.262.024.537
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		388.284.672.964
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	18.924.409.606.530	
— altri	»	7.345.414	
			18.924.416.951.944
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	5.840.499.848.615	
— altri	»	16.607.816.675	
			5.857.107.665.290
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	3.562.792.482.828	
— altri	»	77.076.365.475	
			3.639.868.848.303
U.I.C. - conto corrente ordinario	L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		80.466.547.381
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		44.895.488.943
Fondi diversi accantonati	»		7.018.875.384.377
Partite varie passive	»		3.749.068.778.220
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	60.130.720.118	
Fondo di riserva straordinario	»	59.972.415.313	
			120.403.135.431
Utile netto da ripartire	L.		45.286.337.992
Rendite dell'esercizio	»		90.725.744.620
			54.125.301.952.373
Impegni	L.		1.486.306.724.811
Depositanti	»		19.772.152.608.470
Titoli e valori presso terzi	»		338.602.939
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.152.333.016
TOTALE	L.		248.386.252.221.609

(6002)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Rieti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Rieti;

Considerato che la procura generale di Roma con nota n. 1081 del 14 gennaio 1977, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 dell'8 aprile 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Rieti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 11 Giustizia, foglio n. 7

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Rieti, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 giugno 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data. . . . . . .

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4919)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a venti posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente le nuove dotazioni organiche dei ruoli della carriera direttiva dei servizi centrali, esecutiva tecnica dei meccanografi ed esecutiva dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1976 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1976 un concorso, per esami, a venticinque posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che due decimi dei suddetti posti sono riservati per il conseguimento della qualifica di coadiutore dattilografo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti previsti dall'articolo 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) sedici posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma allegato al presente bando (allegato 1);

b) quattro posti di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) la sede tra quelle indicate nel successivo art. 6 presso la quale il candidato intende sostenere la prova scritta.

I concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguiti postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo presso le sedi di Roma, Milano, Cagliari.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleterà la suddetta prova, data e locali che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio nonchè alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica, nei confronti dei coadiutori dattilografi, sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto *b*) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo.

Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 882.000 corrispondente al parametro 120), oltre agli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1977
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 247

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 1500)

Al Ministero del tesòro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . . .) il . . e residente dal (1) . . in . . (provincia di . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (2).

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . . di . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) il sottoscritto chiede di sostenere la prova scritta presso la sede di .

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, .

Firma (7) .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni .
Il numero di codice di avviamento postale è il seguente .
Eventuale numero telefonico .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Gli aspiranti che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedasi articoli 1 e 4 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(5893)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso il giardino coloniale di Palermo.

Le prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso il giardino coloniale di Palermo, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1973, registro n. 73 Istruzione, foglio n. 325, avranno luogo il giorno 27 giugno 1977, con inizio alle ore nove, presso l'istituto di botanica, via Archirafi n. 38, Palermo.

(5806)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Alianti Mauro, nato a Bologna il 5 settembre 1943 . . . . punti 100 su 100
2. Picone Gigliola, nata a Roma il 16 settembre 1936 . . . . » 100 »
3. Giuliani Giancarlo, nato a Padova il 19 dicembre 1930 . . . . . . » 97 »
4. Catani Luigi, nato a Napoli il 5 maggio 1941 . . . . » 95 »
5. Lacopeta Francesco, nato a Matera il 10 dicembre 1942 . . . . . . » 95 »
6. Bellucci Sessa Maurizio, nato a Firenze il 12 aprile 1942 . . . . . » 90 »
7. Cotichelli Ernesto, nato a Castelplanio (Ancona) il 26 settembre 1934 . . . » 90 »
8. Gasco Paolo, nato a Gallarate (Varese) il 29 dicembre 1942 . . . . . » 90 »
9. Prati Ruggero, nato a Lucca il 18 febbraio 1944 . . . . » 90 »
10. Strada Gian Paolo, nato a Milano il 28 novembre 1943 . . . . . » 89 »
11. Bottero Antonio, nato a Chiusa Pesio (Cuneo) il 5 maggio 1935 . . . . » 86 »
12. Loiacono Lorenzo, nato a Bari il 27 gennaio 1936 . . . . » 86 »
13. Zuppel Francesco, nato a Pesaro il 26 dicembre 1943 . . . . . . » 85 »
14. Licopoli Romolo, nato a Roma il 13 aprile 1932 . . . . » 84 »
15. Mannoni Lelio, nato a Barberino Mugello (Firenze) il 10 luglio 1928 . . . » 84 »
16. Menegazzi Luciano, nato a Bovolone (Verona) il 21 marzo 1935 . . . » 84 »

17. Bilotta Teresa Wanda, nata a Cosenza il 1° marzo 1942 . punti 83 su 100
18. De Tullio Antonio, nato a Margherita di Savoia l'11 settembre 1946 . » 82 »
19. Marongiu Giuseppe, nato a Fratta Polesine (Rovigo) il 27 marzo 1944 » 82 »
20. Stagno Giuseppe, nato a Catania il 24 febbraio 1946 . » 82 »
21. Cirillo Francesco Bruno, nato a Torino il 16 agosto 1945 . » 80 »
22. Delehaye Edoardo, nato a Como il 17 settembre 1940 » 80 »
23. Di Vano Delfino, nato a Terracina (Latina) il 23 luglio 1937 . » 80 »
24. Santuari Elisabetta, nata a Roma il 4 aprile 1932 » 80 »
25. Danzi Bruno, nato a Peschiera del Garda (Verona) il 4 ottobre 1940 . » 79 »
26. Taviani Giuliano, nato a Orte (Viterbo) il 1° giugno 1932 . » 79 »
27. Catitti Maria Carmela, nata a Collarmele (L'Aquila) il 4 ottobre 1943 . » 78 »
28. Giovanardi Benedetta, nata a Budrio (Bologna) il 9 dicembre 1943 . » 78 »
29. Viola Matteo, nato a S. Severo (Foggia) il 19 settembre 1937 . » 78 »
30. De Fabritiis Alessandro, nato a Teramo il 28 giugno 1940 . » 77 »
31. Vitale Alberto, nato a Bellano (Como) il 29 maggio 1941 . » 77 »
32. Zanichelli Romano, nato a Correggio il 13 maggio 1941 » 76 »
33. Tedeschi Mario Antonio Leonardo, nato a Vaglio Basilicata (Potenza) il 10 aprile 1945 . » 75 »
34. Mancini Giorgio, nato a Busso (Campobasso) il 24 aprile 1935 . » 72 »
35. Branno Giacinto, nato a Napoli il 3 dicembre 1927 » 71 »
36. Ammirati Paolo Giuseppe, nato a Montalto Ligure (Imperia) l'11 dicembre 1937 » 70 »
37. Cocucci Arcangelo Gabriele, nato a Piedimonte Matese il 31 marzo 1943 . » 70 »
38. Gatto Renato, nato ad Alessandria il 1° marzo 1944 » 70 »
39. Giorgi Antonio, nato a Perugia il 13 dicembre 1940 » 70 »
40. Gonano Ciro, nato a Forni di Sotto il 3 maggio 1941 » 70 »
41. Pacelli Leucio Giacomo, nato a Bari il 1° luglio 1944 » 70 »
42. Pandiani Gabriella, nata a Martina Franca (Taranto) il 17 aprile 1943 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5315)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a tredici posti di segretario, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale numeri 7, 8, 9 dei mesi di luglio, agosto e settembre 1976, messo in distribuzione il 4 maggio 1977, del Ministero delle partecipazioni statali è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a tredici posti di segretario, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1974.

(5422)

PROVINCIA DI TRENTO

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 36 del 9 gennaio 1976, con la quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1975;

Visto che con deliberazione della giunta provinciale n. 6104 del 23 luglio 1976 è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso indicato;

Considerato che la commissione giudicatrice ha terminato i propri lavori;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 874 del 18 febbraio c.a., con la quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, avente per oggetto le norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Decreta:

1) di approvare la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento, alla data del 30 novembre 1975:

1. Carmo Adriano punti 57,6160 su 100
2. Coretti Fulvio » 57,5625 »
3. Boccini Bernardino » 52,1625 »
4. Barbacovi Paolo . » 49,3995 »
5. Dalrì Paolo » 48,7118 »
6. Torboli Pierluigi » 48,5044 »
7. Pinnacoli Flavio Pietro » 48,1435 »
8. Belli Guido » 48,0000 »
9. Dolzani Livio » 47,3775 »
10. Manzoni Giovanni » 46,4097 »
11. Guerriero Mario » 45,6627 »
12. Debiasi Luigi » 45,1857 »
13. Delaiti Mario » 44,7838 »
14. Re Riccarda in Lucchi » 44,1372 »
15. Giovanazzi Angelo » 44,0000 »
16. Monelli Massimo . » 43,9583 »
17. Ramadori Sandro . » 43,5000 »
18. Spadaro Salvatore . » 43,2438 »
19. Mauro Vincenzo . . » 42,8500 »
20. Sebastiani Maurizio » 42,8202 »
21. Paladino Nicola . . » 42,5646 »
22. Fratta Vittorio . » 42,2666 »
23. Via Maurizio . . » 42,1077 »
24. Torelli Gianantonio » 41,5000 »
25. Niccolini Mauro . » 41,0000 »
26. Moser Luciano . » 40,7090 »
27. Maini Giuseppe . » 40,4666 »
28. Piraneo Alfredo » 40,1448 »
29. Scandurra Pasquale . . . . » 38,4141 »
30. Bellotti Luciano . . . . . » 38,2246 »
31. Lapira Salvatore . . . . . » 37,5500 »

2) di dichiarare non idonei i seguenti candidati:

1) Di Vita dott.ssa Elvira;
2) La Rocca dott. Carmelo;
3) Paoli dott. Paolo;
4) Pindo dott. Ernesto;
5) Ruscica dott. Corrado;
6) Zorzi dott. Cesare;

3) di disporre l'inserzione e la pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della provincia e dei comuni interessati.

Trento, addì 15 marzo 1977

p. *Il presidente*: MENGONI

(5807)

OSPEDALE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

(5864)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad esclusione dei posti di assistente di chirurgia generale il cui termine scade alle ore 12 del trentesimo giorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

(5865)

OSPEDALE «S. MARIA DI MISERICORDIA» DI ALBENGA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(5860)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(5862)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(5863)

OSPEDALE PEDIATRICO «GIOVANNI XXIII» DI BARI

Concorso a due posti di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di laboratorio di analisi presso la sede ospedaliera di Bari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(5956)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CALTANISSETTA

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di urologia aggregata alla divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di urologia aggregata alla divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Caltanissetta.

(5861)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. **11.**

Incentivi agli allievi dei corsi ordinari di formazione professionale nel settore paramedico.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno scolastico 1976-77, agli allievi dei corsi ordinari di formazione professionale nel settore paramedico competono gli incentivi nella misura e con le modalità previste nella deliberazione del consiglio regionale n. 49 del 17 dicembre 1975, e successive determinazioni della IV commissione consiliare.

Precisamente competono agli allievi infermieri professionali, tecnici di laboratorio di analisi e tecnici di radiologia medica: L. 60.000 se residenti entro 25 km dal luogo ove ha sede il corso e L. 120.000 se residenti in luoghi distanti oltre 25 km da detta sede. I compensi si intendono per presenze effettive.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelevamento della somma di lire 350 milioni dal cap. 19600 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 18 marzo 1977

FERRARA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. **12.**

Finanziamento di opere pubbliche di interesse degli enti locali per interventi straordinari di iniziativa della Regione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le opere previste dall'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, per l'anno 1976, sono stanziate le somme di seguito specificate:

1) limitatamente ai mercati di cui alla lettera *c*), lire 700 milioni;

2) limitatamente alle sistemazioni per riattamenti di cui alla lettera *e*), lire 100 milioni.

Art. 2.

I contributi per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, sono concessi nella misura fissata dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dall'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, per l'anno 1976, sono stanziate le somme di seguito specificate:

1) interventi straordinari a sostegno dell'occupazione per lavori di interesse pubblico di competenza regionale da eseguirsi dalla Regione o da altri enti: lire 630 milioni;

2) manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e spese per servizi di piena: lire 100 milioni;

3) interventi in occasione di alluvioni, piene, frane, mareggiate e per consolidamenti e trasferimenti abitati: lire 1.000 milioni;

4) interventi per opere idrauliche: lire 500 milioni;

5) lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate: lire 800 milioni;

6) interventi per sistemazione della viabilità provinciale: lire 600 milioni.

Art. 4.

Per il finanziamento delle autorizzazioni di cui all'art 18 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è stanziata la somma di lire 140 milioni.

Art. 5.

Al fine di ottenere i finanziamenti previsti dal precedente art. 1, i comuni, i loro consorzi, le comunità montane e le province, per le opere di propria competenza, devono presentare istanza alla giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le istanze devono essere accompagnate dalla delibera consiliare e dai preventivi di massima.

La giunta regionale, entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, sottopone al consiglio regionale il piano di finanziamento delle opere da ammettere a contributo per la formalità di cui all'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.

Le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, si applicano a tutte le opere comunque finanziate dalla Regione.

Art. 6.

All'onere complessivo di lire 4.570 milioni per l'anno 1976 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le somme stanziate nel bilancio di previsione sui capitoli appresso indicati:

per gli interventi di cui all'art. 1:
per lire 700 milioni - cap. 16000;
per lire 100 milioni - cap. 18400;

per gli interventi di cui all'art. 3:
per lire 630 milioni - cap. 19800;
per lire 100 milioni - cap. 8000;
per lire 1.000 milioni - cap. 16500;
per lire 500 milioni - cap. 17300;
per lire 800 milioni - cap. 17900;
per lire 600 milioni - cap. 16800;

per gli interventi di cui all'art. 4:
per lire 140 milioni - cap. 17500.

Le disponibilità esistenti sui detti capitoli saranno utilizzate sull'esercizio 1977 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 18 marzo 1977

FERRARA

(3989)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1977, n. 4.

Norme integrative alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 1° *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1976 presso la regione Puglia, in posizione di comando, può optare per l'inquadramento nel ruolo regionale.

E' escluso dal diritto all'inquadramento il personale degli enti mutualistici nonché degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, al cui trasferimento si procederà secondo le norme e con le modalità fissate da legge dello Stato.

La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente della giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 2.

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo precedente saranno applicate le norme della legge n. 18 del 25 marzo 1974 nonché le disposizioni transitorie in essa contenute.

Art. 3.

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi dell'art. 1 sono compresi nella tabella *A* e *A*[1] della legge n. 18 del 25 marzo 1974.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte mediante imputazione sul cap. 14 del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 all'oggetto: « Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc. ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 28 febbraio 1977

ROTOLO

(3276)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1977, n. 5.

Interventi creditizi in favore della cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 22 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle cooperative di produttori agricoli, loro consorzi e delle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute che contraggono prestiti per la corresponsione di acconti ai soci conferenti, la Regione concede un contributo fino alla misura massima del 10% annuo delle somme ottenute a prestito.

Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse non inferiore a quello agevolato fissato per i prestiti di esercizio ai sensi della vigente legislazione statale.

Il concorso regionale viene concesso per prestiti di durata non superiore ad un anno e per un ammontare non superiore all'80% del valore del prodotto conferito, assumendosi a base per la determinazione dello stesso il prezzo di orientamento comunitario dei singoli prodotti.

Art. 2.

Le operazioni creditizie di cui alla presente legge godono dei privilegi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive integrazioni.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento che sarà previsto nel bilancio di previsione 1977 e negli esercizi successivi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 marzo 1977

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1977, n. 6.

Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 22 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia provvede a fornire i mezzi necessari per la costituzione e il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Art. 2.

I mezzi, quali le strutture edilizie, i mobili, i macchinari, l'arredamento, il personale, vengono assegnati al comitato secondo le determinazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 3.

Il comitato, o singoli membri di esso, potranno, ove occorra, per l'adempimento dei compiti istituzionali, e previa delibera del comitato stesso, approvata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, effettuare trasferte anche al di là dei confini regionali nazionali.

In caso di urgenza, tale autorizzazione viene data dal presidente del consiglio.

Art. 4.

I membri del comitato che abbiano sia la residenza che il domicilio fuori del comune di Bari, ove è la sede del comitato stesso, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 27.

Per le trasferte previste nel precedente art. 3 compete invece il trattamento di cui all'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 27.

Art. 5.

L'amministrazione dei mezzi occorrenti al comitato è sottoposta alle norme statali e regionali che riguardano la contabilità e finanza del consiglio regionale.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per il 1977 e per i successivi esercizi, mediante la utilizzazione degli stanziamenti che saranno previsti al cap. 6 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci « Spese per compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati a favore del consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, spese per la iniziativa popolare ».

Tali oneri non comportano maggiori spese rispetto alle previsioni contenute al corrispondente capitolo del bilancio 1976.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 marzo 1977

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1977, n. 7.

Costituzione del « Comitato consultivo regionale per il turismo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 22 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere le condizioni per lo sviluppo e il miglioramento turistico nella regione Puglia è costituito, presso l'assessorato al turismo, il « Comitato regionale per il turismo », organo consultivo dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Sono compiti del « Comitato consultivo regionale per il turismo »:

a) esprimere pareri sul programma annuale o pluriennale tecnico finanziario turistico della regione Puglia all'estero, in Italia e all'interno della stessa;

b) esprimere pareri sulle iniziative e sui programmi regionali finalizzati al potenziamento ed al miglioramento della ricettività alberghiera ed extralberghiera, delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi complementari alla attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, nonchè delle aziende della ristorazione e delle agenzie di viaggio e turismo;

c) proporre all'assessorato al turismo provvedimenti ed iniziative tendenti a potenziare le attività turistiche della regione Puglia, nonchè ricerche e studi, iniziative ed opere di interesse turistico sulla base di elementi che l'assessorato dovrà fornire.

Art. 3.

Il « Comitato consultivo regionale per il turismo » è composto:

1) dall'assessore regionale al ramo, che lo presiede;

2) da tre consiglieri regionali eletti dal consiglio con voto limitato ad uno;

3) da tre rappresentanti di ciascuna delle amministrazioni provinciali della Regione di cui uno della minoranza;

4) un rappresentante di ciascuna delle associazioni democratiche del tempo libero esistenti nella Regione riconosciute a livello nazionale (ARCI, ENARS-ACLI, ENPAS, AICS, CTG);

5) da tre rappresentanti della federazione regionale unitaria C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.;

6) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni regionali dei campeggiatori;

7) da un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo designato dall'associazione regionale delle agenzie di viaggio;

8) da un rappresentante regionale della Conf-Commercio;

9) da un rappresentante regionale della Conf-Esercenti;

10) da un rappresentante regionale dell'Unione regionale albergatori;

11) da un rappresentante dell'Assoturismo regionale;

12) da un rappresentante delle organizzazioni regionali dei gestori di campeggi.

Art. 4.

Il presidente ed i componenti del comitato consultivo sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

I componenti del comitato consultivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato al ramo, designato dall'assessore.

Art. 5.

Il comitato è convocato dal presidente e dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno: entro gennaio, giugno e novembre.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione, con l'intervallo di almeno un'ora dalla prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il comitato, su proposta dell'assessore regionale al ramo o di altri suoi membri, può richiedere giudizi o pareri a studiosi e tecnici di riconosciuta competenza su questioni specifiche.

Potranno essere sentiti anche esponenti di associazioni a fine turistico non rappresentate in seno al comitato, oltre che componenti della giunta per i rispettivi settori di competenza.

Sulle questioni di interesse locale, saranno sentiti il sindaco del comune interessato e i rappresentanti delle forze politiche presenti in consiglio comunale.

L'assessore è tenuto a riferire nella commissione consiliare permanente sulle proposte e pareri formulati dal comitato consultivo sulle questioni di cui all'art. 2 della presente legge, nonchè su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal consiglio regionale o dalla giunta.

Art. 6.

Ai componenti il comitato, ad eccezione dei consiglieri regionali, competono le indennità e rimborsi spese previsti dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 marzo 1977

ROTOLO

(4350)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771490)